Umbria

Il Messaggero | www.ilmessaggero.it | Sabato 8 Settembre 2018

# Buoni postali, la rivincita dei 4mila Ordinanza salva soldi

▶Intervento delle Cassazione sul taglio dei rendimenti
C'è chi può recuperare anche più di 5mila euro

I NOSTRI SOLDI

La rivincita dei risparmiatori è dietro l'angolo, annunciata da un' ordinanza interlocutoria (la numero 2154 del 31 agosto scorso) della Corte di Cassazione che fornisce ai risparmiatori possessori di buoni fruttiferi postali la speranza di recuperare gli interessi che erano stati concordati al momento della firma.

Una valanga di risparmiatori(in Umbria c'è chi stima che possano essere anche più di tremila) che hanno sottoscritto buoni fruttiferi postali a determinati tassi di interesse, poi se li sono visti rimborsare a tassi inferiori, a causa di una previsione legislativa entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione.

Secondo le segnalazioni delle associazioni dei consumatori (da Adoc a Federconsumatori) che si erano mosse negli anni scorsi per la tutela dei super beffati, c'è chi si è visto tagliare anche cinque-seimila euro di rendimenti.

La decisione della Cassazione apre scenari impensati come spiega l'avvocato David Giuseppe Apolloni, esperto di diritto bancario e degli intermediari finanziari, che difende diversi risparmiatori umbri coinvolti nella vicenda.

«Abbiamo sempre sostenuto- dice Apolloni- che non fosse possibile una modifica unilaterale dei tassi nelle forme effettuate, senza una comunicazione specifica al singolo cliente. Nel corso degli anni sono intervenute molteplici sentenze di merito di segno diametralmente opposto sulla vicenda. Finalmente la prima sezione civile della Suprema Corte, nel prendere atto di tale netto contrasto, nonché alla luce della sempre maggiore affluenza di ricorsi sul tema, ha deciso di rimettere la questione di massima alle Sezioni Unite. I giudici della Suprema Corte ritengono che la normativa speciale del Codice Postale, applicabile alla vicenda, debba in ogni caso avere una lettura costituzionalmente orientata. In concreto, dunque, la possibilità di modificare unilateralmente, soprattutto in senso peggiorativo, le condizioni di rimborso del buono fruttifero, non potrebbe mai esercitarsi in violazione del diritto al risparmio sancito dall'articolo 47 della Costituzione».

Secondo l'avvocato Apolloni è provato che i sottoscrittori dei buoni non hanno ricevuto, una volta intervenuta la modifica del tasso, una informazione specifica. «In attesa- dice ancora Apolloni- della decisione delle Sezioni Unite il consiglio è quello di rivolgersi a legali che conoscono la materia e interrompere il prima possibile i termini di prescrizione con lettere di messa in mora. È poi anche opportuno esperire la procedura di mediazione nei confronti di Poste Italiane. Le richieste possono essere presentate anche da coloro che hanno già riscosso le somme decurtate dei titoli andati a scadenza».

**Luca Benedetti**